

Commissione Tax & Legal, Approfondimenti, febbraio 2019

A cura di Federico Di Cesare, Giordano – Merolle Studio Legale Tributario

Trattamento fiscale del *carried interest* – Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 5 del 12 febbraio 2019

L'art. 60 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50¹, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime fiscale del c.d. "*carried interest*"². La finalità della norma è quella di cercare di arginare i dubbi interpretativi sorti in passato circa la corretta qualificazione giuridica (e quindi il connesso trattamento fiscale) di tale fattispecie inquadrando la stessa, per presunzione assoluta, nella categoria dei redditi di capitale o dei redditi diversi, qualora alcune condizioni vengano rispettate.

In particolare, affinché la presunzione assoluta trovi applicazione, la norma richiede che vengano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:

- (i) il *carried interest* derivi dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito, "OICR");
- (ii) la partecipazione (da cui deriva il *carried interest*) sia rappresentata da azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati;
- (iii) le azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati siano detenute da manager dipendenti o amministratori, ovvero dagli eredi in caso di decesso, da almeno 5 anni o, se precedente a tale periodo, fino alla data in cui si è verificato il cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato dalla gestione;
- (iv) l'impegno dell'investimento complessivo di tutti i soggetti titolari a ricevere il *carried interest* comporti un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
- (v) il *carried interest* maturi solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo (c.d. "*hurdle rate*") previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti all'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
- (vi) gli OICR, società o enti siano residenti o costituiti in Italia ovvero siano residenti ed costituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

¹ Convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

² In estrema sintesi, il *carried interest* consiste in una particolare forma di allineamento, tipica del settore del *private equity*, che consiste nell'attribuzione ai soggetti che "gestiscono" l'investimento del diritto a partecipare agli utili derivanti dallo stesso in misura più che proporzionale rispetto all'ammontare investito.

Con il Principio di diritto n. 5 del 2019, pubblicato lo scorso 12 febbraio³, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata delle condizioni (iv) e (v) di cui sopra in presenza di strumenti finanziari “qualificati” riservati da una società in sottoscrizione ai propri manager.

A) Investimento minimo

Il rispetto del requisito dell’investimento minimo richiede, per espressa previsione normativa, un esborso effettivo “*pari ad almeno l’1% (...) del patrimonio netto nel caso di società (...)*”, patrimonio netto da computarsi, come precisato nella Circolare n. 25/E del 16 ottobre 2017, a valori correnti determinabili sulla base di apposite perizie di stime.

Stante il tenore letterale della disposizione, secondo l’Agenzia delle Entrate non è possibile circoscrivere la base di commisurazione dell’investimento minimo dei manager al solo capitale investito nelle partecipazioni di società di un particolare settore (vengono citate, a titolo esemplificativo, quelle operanti nel settore tecnologico o digitale), quanto piuttosto all’intero patrimonio netto corrente della medesima società.

B) Postergazione dell’extrarendimento

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, il riferimento alla “percezione” contenuto nella disposizione normativa induce a ritenere non sufficiente la maturazione dell’*hurdle rate* per l’integrazione del requisito, ma considera necessaria l’erogazione agli altri investitori (inclusi i manager detentori di azioni ordinarie) del capitale investito e del rendimento minimo.

In particolare, si afferma nel Principio di diritto in questione che la distribuzione differita del *carried interest* costituisce condizione di accesso alla presunzione legale di qualificazione del reddito come reddito di capitale o reddito diverso.

³ Nella stessa giornata sono stati pubblicati anche il Principio di diritto n. 3 e la Risposta n. 50 riguardanti anch’essi la tematica del *carried interest*.